

Posto rest - 6 Posti : veicolo a motore globale e nero
 Lunghezza H 40 cm

Home Contatti Link Per i nostri dipendenti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magazine

Normativa

Servizi on line

Calendario scioperi nazionali

Bandi e concorsi

Biblioteca

sei in: home page :: normativa di settore

trasporto
errestre

- **trasporto stradale**
 - automobilista
 - autotrasporto merci e passeggeri
- **trasporto ferroviario**
- **trasporto ad impianti fissi**
- **trasporto intermodale**

Ministero

t Sviluppo del territorio

O pere pubbliche ed edilizia

trasporto **a**ereo

trasporto **m**arittimo

Consiglio **S**uperiore **L**avori **P**ubblici

Comando **G**enerale **P**apitanerie di **P**orto

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992

Titolo/Oggetto

Nuovo codice della strada

articolo 84: Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357,43 a € 1.432,99 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da € 34,98 a € 143,19 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

[torna alla pagina precedente](#)

Tutti i diritti sono del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

0.071053981781006- 17